COMMISSIONE IV

DIFESA

94.

SEDUTA DI SABATO 1° FEBBRAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PAOLO PIETRO CACCIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (*Approvato dalla IV Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (5413-B) 3

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 3

Savio Gastone (gruppo DC), *Relatore* 3

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (6339) 5

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,15.

MARIA LUISA CAPECCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (Approvato dalla IV Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (5413-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 30 maggio 1991 e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 18 dicembre 1991.

Ricordo che la Commissione finanze e tesoro del Senato ha modificato il testo da noi approvato agli articoli 5, 6 e 9. Comunico inoltre che la Commissione bilancio in data 30 gennaio 1992, ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione affari costituzionali ha espresso analogo parere questa mattina.

L'onorevole Savio ha facoltà di svolgere la relazione.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Signor presidente, mi limito a raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Gli articoli da 1 a 4 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. L'articolo 4 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneità psico-attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. Nell'ambito degli accertamenti psico-attitudinali sono compresi *tests* di conoscenza della lingua italiana. I graduati e i finanzieri in servizio non sono sottoposti alla visita medica.

2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneità psico-attitudinale è definitivo.

3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

1. L'articolo 4 della legge 11 dicembre 1973, n. 627, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneità psico-attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. I graduati e i finanzieri in servizio non sono sottoposti alla visita medica.

2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneità psico-attitudinale è definitivo.

3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La VI Commissione del Senato ha introdotto il seguente articolo:

ART. 6.

1. L'articolo 5 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:

a) *test* culturali di livello;

b) una prova scritta di composizione italiana;

c) una prova orale di cultura generale.

2. I *test* culturali di livello sono destinati ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche dei candidati.

3. Il concorrente che non supera i *test* culturali di livello viene escluso dal concorso.

4. Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ricordo che gli articoli 6 e 7 (che a seguito dell'introduzione dell'articolo testé approvato hanno assunto la numerazione di articoli 7 e 8), non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

1. Le lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 9, della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* diploma di maturità tecnica commerciale: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio ».

La VI Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione dell' articolo precedente, assume la numerazione di articolo 9:

ART. 9.

1. Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 di-

cembre 1975, n. 627, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* diploma di maturità tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;

c-bis) conoscenza dell'informatica:

1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi; ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ricordo che i rimanenti articoli 9, 10, 11, 12 e 13 (che a seguito della precedente introduzione di un articolo hanno assunto la numerazione di articoli 10, 11, 12, 13 e 14), non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà votato immediatamente per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge n. 5413-*B*, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (*Approvato dalla IV Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (5413-*B*):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato *si*	28
Hanno votato *no*	0

(*La Commissione approva*).

Hanno votato si:

Agrusti, Andreoli, Artese, Bisagno, Buffoni, Caccia, Capecchi, Costa Alessandro, Costi, Galante, Gasparotto, La Valle, Lusetti, Mannino, Meleleo, Mombelli, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Pisanu, Potì, Rabino, Savio, Stegagnini, Tassone, Trabacchini, Zolla e Zoppi.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (6339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 gennaio 1992.

Comunico che in data 30 gennaio 1992 la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole e che la Commissione affari costituzionali questa mattina ha concesso il nulla osta.

In qualità di relatore, ne raccomando l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Senato.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato almeno quattro esami negli insegnamenti previsti per detto anno e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite dal piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con l'anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale ».

(È approvato).

ART. 2.

1. L'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, come modificato dall'articolo unico della legge 22 novembre 1973, n. 816, e dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità al piano di studi approvato dal Comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di laurea ed un esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, e successive modificazioni, in cui conseguono la laurea in ingegneria e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

2. I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma 1 sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purché nel suddetto termine abbiano superato gli esami in almeno 14 degli insegnamenti previsti per il triennio applicativo dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato. In tale caso, essi sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

3. La proroga di cui al comma 2 è concessa anche a prescindere dalla condizione del superamento degli esami prescritti, nell'eventualità che la mancanza di tale condizione dipenda da motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o da motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

4. I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di sei anni. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo

con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

5. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, conseguono la laurea in ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se si fossero laureati al loro turno ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato immediatamente per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge n. 6339, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (6339):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Hanno votato *si* 28
Hanno votato *no* 0

(*La Commissione approva*).

Hanno votato si:

Agrusti, Andreoli, Artese, Bisagno, Buffoni, Caccia, Capecchi, Costa Alessandro, Costi, Galante, Gasparotto, La Valle, Lusetti, Mannino, Meleleo, Mombelli, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Pisanu, Potì, Rabino, Savio, Stegagnini, Tassone, Trabacchini, Zolla e Zoppi.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 13 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO